

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## Art.1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata:  
" **ACCADEMIA ITALIANA KUNG FU KWOON TAI**", con sede legale in  
Vercelli via Quintino Sella n.2, la quale è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con  
delibera del Consiglio Direttivo.

## Art.2 – Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva del kung fu e del Tai Chi Chuan e, al tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della PWKA CLUB ITALIA/MSP, **indire e/o organizzare** manifestazioni e gare, purchè nel rispetto delle norme e disposizioni della federazione; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Kung fu e del Tai chi; **svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Kung fu e del Tai chi.**

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti interamente in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

## Art.3 – Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla PWKA ITALIA/MSP.

Con l'affiliazione, **l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della MSP e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della PWKA ITALIA e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della PWKA ITALIA stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.**

**Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.**

## Art.4 – Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

## **Art.5 – Domanda di ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

## **Art.6 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

## **Art.7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

## **Art.8 – Quota associativa**

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

## **Art.9 – Decadenza dei soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso, si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia in corso in inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

## **Art.10 – Organi**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

**Le cariche o incarichi associativi sono gratuiti.**

## **Art.11 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

## **Art.12 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno la metà più uno degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

## **Art.13 – Riunioni e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

**Lo Statuto e le sue modifiche, inoltre, sono sottoposte all'approvazione del CONI secondo vigenti disposizioni di legge e regolamentari.**

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

### **Art.14 – Presidente**

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

### **Art.15 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari e dura in carica due anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei o nei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo di qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

### **Art.16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; uno o più Consiglieri purchè in numero dispari secondo quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea; il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline del Kung Fu e del Tai Chi Chuan, che non abbiano riportato condanne passate ingiudicate per delitti non colposi e che non siano state assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o discipline associate a squalifiche o sospensioni per un periodo complessivamente superiore ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; fissa le date dell'assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputa necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora siano necessari; attua le finalità previste dallo Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno qualora sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipa almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente prevale. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Deve essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio per garantirne la massima diffusione.

### **Art.17 – Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio, ed attende alla corrispondenza.

### **Art.18 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### **Art.19 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla PWKA ITALIA/MSP unitamente a copia del verbale.

### **Art.20 – Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 10 settembre di ciascun anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Art.21 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici-, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e dei rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla PWKA ITALIA/MSP, per il costante aggiornamento degli atti federali.

### **Art.22 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla PWKA ITALIA/MSP.

### **Art.23 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della PWKA ITALIA/MSP e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 02/09/2008.

***Firma del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione***

